

## **IL RETTORE**

### **VISTE**

la legge n. 168/1989 e la legge n. 240/2010;

### **VISTI**

lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo;

### **VISTO**

il decreto rettorale n. 1542 del 16 ottobre 2012 relativo all'istituzione del Dipartimento di Economia;

### **VISTO**

il decreto rettorale n. 1278 del 25 luglio 2018, relativo all'emanazione del vigente Regolamento di funzionamento del citato Dipartimento;

### **VISTA**

la delibera del 20 giugno 2024 con cui il Consiglio del Dipartimento di Economia ha approvato la proposta di apportare alcune modifiche al proprio Regolamento di funzionamento;

### **VISTE**

le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 3 e del 17 luglio 2024, relative all'approvazione della sopracitata proposta di modifiche regolamentari;

### **CONSIDERATO**

che risulta pertanto necessario procedere alla formale emanazione del nuovo testo regolamentare;

### **SENTITO**

il Direttore Generale;

## **DECRETA**

Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre è emanato nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39, comma 3 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 17, comma 4 del Regolamento stesso, entra in vigore il giorno successivo alla data del presente provvedimento.

Roma, data della sottoscrizione digitale

**IL RETTORE**

Prof. Massimiliano Fiorucci

## DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO

### TITOLO I ASPETTI GENERALI

#### Art. 1

##### Finalità del Regolamento

Il Dipartimento di Economia è stato istituito con Decreto Rettorale n. 1542 del 16 ottobre 2012. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento degli organi in relazione alle attività istituzionali del Dipartimento.

#### Art. 2

##### Aspetti generali

1. Il Dipartimento di Economia svolge attività di ricerca e di formazione universitaria nell'ambito delle scienze economiche. Ha competenze in ambito economico, finanziario, gestionale, giuridico, matematico, statistico, informatico. Persegue la produzione e la diffusione della conoscenza, l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica e lo sviluppo della collaborazione con la società e il territorio anche attraverso le attività di terza missione. Nello svolgimento delle sue attività e delle sue funzioni il Dipartimento si ispira ai principi di inclusività e di parità di genere.
2. Il Dipartimento promuove le procedure volte ad assicurare il miglioramento continuo della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, nel rispetto delle linee guida adottate dall'ANVUR, recependo le indicazioni provenienti dagli organi centrali di Ateneo, dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio della Qualità di Ateneo e coerentemente con il Manuale della Qualità di Ateneo, e adottando i metodi della valutazione e della premialità.
3. Il Dipartimento garantisce alle professoressse e ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento.
4. Sono di pertinenza del Dipartimento i settori scientifico-disciplinari indicati nell'Allegato 1, la classe di laurea in "Scienze Economiche" L-33 e la classe di laurea magistrale in "Scienze dell'Economia" LM-56.
5. Sono di competenza del Dipartimento i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e i Corsi di Dottorato di Ricerca indicati nell'Allegato 2.

#### Art. 3

##### Risorse finanziarie

Il Dipartimento dispone di:

1. finanziamenti assegnati dall'Ateneo, quali:
  - a) dotazione ordinaria di funzionamento (*budget* economico annuale);
  - b) dotazione ordinaria per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche e di materiale bibliografico (*budget* degli investimenti);
  - c) quota sui contributi a carico di studentesse/studenti iscritti ai corsi di perfezionamento, ai master, come previsto dalla regolamentazione di Ateneo in materia;
2. finanziamenti di altri enti pubblici e di soggetti privati, specificamente assegnati al Dipartimento;

3. finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca e per attività connesse alla didattica;
4. proventi derivanti dalle attività per conto terzi;
5. ogni altro fondo specificamente destinato alle attività del Dipartimento.

#### **Art. 4**

##### **Autonomia amministrativa e finanziaria**

1. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare, organizzativa, contrattuale e gestionale, nei limiti previsti dalla legge e secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità e dagli altri Regolamenti di Ateneo.
2. Tale autonomia si esercita attraverso la determinazione degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di competenza e nel rispetto di criteri di trasparenza, funzionalità ed efficienza.
3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.
4. Il Dipartimento si avvale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (TAB) per il proprio funzionamento assegnatogli dall'Ateneo.

### **TITOLO II ORGANIZZAZIONE INTERNA**

#### **Art. 5**

##### **Organizzazione delle attività formative e Commissioni di Corso di Studio**

1. Il Dipartimento attiva e gestisce Corsi di Laurea (CdL) e Corsi di Laurea Magistrale (CdLM). La relativa organizzazione e gestione è affidata ad apposite Commissioni di Corso di Studio (CdS). Le Commissioni curano i servizi alle studentesse e agli studenti connessi ai percorsi formativi di loro competenza. In particolare, collaborano alle attività connesse:
  - a) alla definizione e presentazione dell'offerta formativa;
  - b) alla carriera universitaria delle studentesse e degli studenti;
  - c) alla programmazione e allo svolgimento delle prove di valutazione (esami) e delle prove finali;
  - d) al servizio di assistenza per le studentesse e gli studenti e per i docenti (art.17, comma 7, RGA, art.25, comma 4, Statuto);
  - e) alla gestione del sistema AQ.
2. Ciascuna commissione è istituita insieme al CdS di riferimento ed è composta da almeno cinque docenti, titolari di insegnamenti con paternità nel CdS, che ne facciano richiesta. Ciascun docente può fare parte al massimo di due commissioni di CdS. La composizione può essere aggiornata all'atto della definizione o modifica dell'offerta formativa, ovvero quando vi siano mutamenti negli affidamenti e nelle titolarità degli insegnamenti, in base alle richieste dei docenti. Nelle Commissioni di CdS è presente una componente studentesca, qualora ne faccia richiesta la rappresentanza studentesca in Consiglio di Dipartimento; essa è composta da uno o due rappresentanti per i Corsi di Laurea (CdL) e da un rappresentante per i Corsi di Laurea Magistrale (CdLM). I rappresentanti designati si impegnano alla massima partecipazione. All'interno di ciascuna Commissione è costituito un gruppo AQ.
3. La commissione di CdS formula proposte al Consiglio di Dipartimento concernenti l'offerta formativa, istruisce le pratiche relative alla carriera delle studentesse e degli studenti, valutando la

conformità dei piani di studio presentati al progetto formativo approvato dal Consiglio di Dipartimento e ne propone l'approvazione al Consiglio, elabora i documenti inerenti alla gestione AQ.

4. Il/la coordinatore/trice della commissione di CdS è nominato/a dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Commissione, tra i relativi componenti, per un periodo di tre anni con mandato rinnovabile una sola volta.

5. Per quanto riguarda i CdS interdipartimentali la composizione della Commissione e la nomina del/della coordinatore/trice sono disciplinate da apposito regolamento.

6. L'organizzazione e la gestione dei Corsi di Dottorato è affidato al Collegio del Dottorato in Economia, con le modalità previste dall'art. 26 dello Statuto.

7. Il Dipartimento attiva Master, Corsi di perfezionamento e altre attività formative, in base all'offerta formativa deliberata dal Consiglio di Dipartimento e in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.

## Art. 6

### Organizzazione della ricerca

1. Il Dipartimento promuove e sostiene la ricerca scientifica e il miglioramento della sua qualità, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani e alla internazionalizzazione e al pluralismo; programma e organizza la sua attività di ricerca in base agli obiettivi, alle metodologie, alle risorse disponibili, ai risultati attesi e nel rispetto dei principi della libertà della ricerca, della valutazione e dell'autovalutazione.

2. I compiti istruttori in materia sono demandati alla Giunta di Dipartimento o a commissioni appositamente costituite. È di competenza della Giunta o di commissioni appositamente costituite la predisposizione e proposta dei criteri per la distribuzione dei fondi di ricerca del Dipartimento secondo il metodo della valutazione e della premialità.

3. Il Dipartimento promuove la formazione di gruppi di ricerca su temi di particolare rilevanza anche di carattere interdisciplinare, incentiva la partecipazione dei gruppi interni a grandi progetti di ricerca nazionali e internazionali e promuove lo sviluppo di attività di collaborazione esterne con Istituzioni universitarie e non universitarie, anche in considerazione degli obiettivi fissati dal Piano strategico del Dipartimento.

## Art. 7

### Organizzazione della terza missione

1. Il Dipartimento incoraggia e gestisce le attività di terza missione anche attraverso la partecipazione alle iniziative di Ateneo. In accordo con gli obiettivi fissati dal Piano strategico del Dipartimento, cura l'insieme delle attività finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attività e delle competenze del Dipartimento. A tal fine incentiva il trasferimento delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e culturali, attraverso processi di interazione diretta con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio.

2. Le attività di terza missione mirano altresì alla valorizzazione economica della conoscenza, attraverso la trasformazione del prodotto dalla ricerca in utilità produttive, anche mediante iniziative di partenariato, *spin off* e *start up*; ciò in particolare attraverso la gestione della proprietà intellettuale, la creazione di imprese, la ricerca conto terzi, i rapporti ricerca-industria, e la gestione di strutture di intermediazione e di supporto, su scala territoriale.

3. Il Dipartimento contribuisce alla terza missione mediante la produzione di beni pubblici per il benessere della società, in ambito educativo (educazione degli adulti, *life-long learning*, formazione continua), culturale (dibattiti pubblici e divulgazione scientifica) e sociale (salute pubblica, attività a beneficio della comunità, consulenze tecnico/professionali).

### **Art. 8**

#### **Assicurazione della qualità**

1. Il Dipartimento adotta un sistema di Assicurazione di Qualità (AQ) basato su attività di programmazione, di autovalutazione e di valutazione, mirato al potenziamento della qualità complessiva dell'attività didattica, di ricerca e terza missione, coerentemente con le linee guida adottate dall'ANVUR, seguendo le indicazioni fornite dagli organi centrali di Ateneo, dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio della Qualità di Ateneo.

2. Il sistema di AQ del Dipartimento si avvale di un gruppo di lavoro AQ composto da almeno un docente referente per ogni sezione (didattica, ricerca, terza missione, dottorato) nominato dal Consiglio di Dipartimento. Fa parte del gruppo di lavoro il Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti. Il gruppo è coordinato dal Referente AQ di Dipartimento, nominato dal Direttore per la durata del mandato del Direttore. In caso di anticipata decadenza il nuovo Referente AQ è nominato per una durata pari al residuo del triennio.

3. Il gruppo di lavoro AQ è un organismo istruttorio che coordina lo svolgimento di tutte le procedure legate al sistema AQ, propone al Consiglio di Dipartimento l'articolazione del processo di AQ e svolge la funzione di raccordo con gli organi centrali di Ateneo deputati all'AQ. In particolare, interagisce con il Presidio di Qualità per le attività formative e informative che coinvolgono il processo di AQ a livello di Dipartimento e contribuisce a redigere la documentazione richiesta dal sistema di AQ di Ateneo.

### **Art. 9**

#### **Organi del Dipartimento**

Sono organi del Dipartimento:

- il Direttore;
- il Consiglio;
- la Giunta;
- la Commissione di programmazione;
- la Commissione paritetica docenti-studenti.

### **Art. 10**

#### **Il Direttore**

1. Il Direttore del Dipartimento:

- a) rappresenta il Dipartimento;
- b) presiede il Consiglio, la Giunta e la Commissione di programmazione, predisponendone l'ordine del giorno;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;

- e) esercita il coordinamento di tutte le attività del Dipartimento;
  - f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
  - g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra le professoresse e i professori ordinari appartenenti al Dipartimento, che abbiano presentato la propria candidatura. Nel caso di indisponibilità di professoresse e professori ordinari, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso alle professoresse e ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso alle professoresse e ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per l'elezione. Le modalità e le procedure di elezione del Direttore sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo (RGA).
3. Il Direttore designa il Vice-direttore, che viene nominato con decreto rettorale e che assume le funzioni di Direttore in ogni caso di assenza, impedimento o di cessazione anticipata di quest'ultimo.
4. Nell'ambito delle sue competenze il Direttore può attribuire deleghe specifiche a docenti del Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento e agli organi di Ateneo interessati. Nel conferire le deleghe il Direttore si ispira al principio di rotazione negli incarichi.

## **Art. 11** **Il Consiglio**

1. Il Consiglio esercita tutte le funzioni attribuite al Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dagli altri regolamenti di Ateneo e dal Regolamento del Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore. In particolare:
- a) elegge il Direttore;
  - b) approva i regolamenti del Dipartimento;
  - c) approva il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento;
  - d) definisce e approva il Piano triennale e lo aggiorna annualmente;
  - e) delibera in merito alle proposte di reclutamento e di chiamata del personale docente;
  - f) definisce e approva l'offerta formativa dei corsi di studio di competenza del Dipartimento, anche in base alle proposte delle commissioni didattiche dei CdS;
  - g) aggiorna la composizione delle commissioni dei CdS e ne nomina il/la coordinatore/trice;
  - h) assegna ogni anno, secondo la normativa vigente, i compiti didattici istituzionali ai docenti, sentiti gli interessati, in base alle competenze scientifico-disciplinari, alle esigenze dei CdS - compresi i dottorati di ricerca - e agli accordi di servizio didattico, nel rispetto di un'equa ripartizione del carico didattico complessivo;
  - i) in presenza di esigenze didattico-formative del Dipartimento non soddisfatte dai compiti didattici assegnati in base al precedente punto h), delibera, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ulteriori incarichi di insegnamento dei docenti del Dipartimento, nonché contratti esterni e di didattica integrativa;
  - j) autorizza le professoresse e i professori di ruolo e le ricercatrici e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
  - k) adotta le autorizzazioni e i pareri sugli incarichi e le attività esterne dei docenti del Dipartimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
  - l) delibera sulla costituzione di Centri di ricerca dipartimentali, interdipartimentali e interuniversitari;

qualora il Dipartimento debba contribuire a tali istituzioni con fondi propri, la decisione è adottata con la maggioranza degli aventi diritto;

m) esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento del Dipartimento, dal Regolamento Generale di Ateneo, dallo Statuto e dagli altri regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento può costituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive o istruttorie su temi di sua competenza. Per la costituzione delle commissioni permanenti è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

3. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

a) il Direttore, che lo presiede;

b) i docenti appartenenti al Dipartimento;

c) sei componenti eletti in rappresentanza del personale TAB;

d) una rappresentanza di studentesse/studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale nel numero precisato dall'art. 17, comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo;

e) un rappresentante di studentesse/studenti iscritte/i ai Corsi di Dottorato di Ricerca del Dipartimento.

3.bis Il Segretario Amministrativo, il Segretario alla ricerca e il Segretario alla didattica - ove assegnato al Dipartimento, partecipano alle sedute con voto consultivo e possono svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, in base alle indicazioni del Direttore;

3.ter Partecipano inoltre senza diritto di voto un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca o figure assimilate.

4. L'elezione della componente studentesca è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti di studentesse/studenti negli organi dell'Università. L'elezione del rappresentante di studentesse/studenti iscritte/i ai corsi di dottorato avviene tramite procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti ai corsi (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura. Il mandato dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza. Con riferimento all'elezione dei rappresentanti del personale TAB, l'elettorato attivo è costituito da tutto il personale TAB di ruolo assegnato al Dipartimento. L'elettorato passivo è costituito da tutto il personale TAB di ruolo assegnato al Dipartimento, con esclusione del Segretario Amministrativo, del Segretario alla Ricerca e del Segretario alla Didattica. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere. A parità di voti è eletto il componente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo; in mancanza, a parità di voti, risulta eletto il più anziano in ruolo; in caso di pari anzianità nel ruolo, prevale il più giovane di età. Il mandato dei rappresentanti è allineato con la durata del mandato del Direttore/trice. In caso di dimissioni di un/una rappresentante eletto/a subentra per la residua durata del mandato il/la primo/a dei/delle candidati/e non eletti/e.

4.bis Con riferimento alla designazione del rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca o figure assimilate, l'elettorato attivo e passivo è costituito dagli assegnatari di un contratto in essere al momento dell'indizione delle procedure. Ciascun elettore/elettrice può esprimere una preferenza. Il mandato del rappresentante ha durata annuale, comunque non superiore

alla durata del contratto. Le rispettive procedure elettorali sono indette dal Direttore/trice del Dipartimento con un decreto nel quale, all'inizio dell'anno accademico, si invita l'elettorato attivo a riunirsi, entro data prefissata, per la designazione dei rappresentanti. Dell'esito delle riunioni si redige apposito verbale a cura del Segretario Amministrativo. L'elezione è valida se partecipa almeno il 30 per cento degli aventi diritto. Qualora i rappresentanti non siano espressi le procedure sono rinviate al successivo anno accademico. In caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del mandato, il rappresentante è sostituito all'inizio del successivo anno accademico.

5. Entro trenta giorni dalla nomina del Direttore, il Decano indice le elezioni per la formazione delle rappresentanze del personale TAB nel Consiglio di Dipartimento.

6. Il Direttore convoca il Consiglio di Dipartimento e stabilisce l'ordine del giorno. L'ordine del giorno deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza diversa da quella assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque da non meno di quattro dei componenti del Consiglio (Art. 44 commi 3-4 Statuto).

7. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è inviato in formato elettronico almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione con procedura d'urgenza. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno e la connessa articolazione sono rese disponibili almeno un giorno prima della seduta, salvo casi eccezionali. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Dipartimento si applica l'art. 44 dello Statuto.

8. I verbali, dopo la relativa approvazione, sono messi a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento. Viene redatta una versione destinata alla pubblicazione, senza contenuti riservati. Si applica quanto stabilito dall'art. 45 dello Statuto.

9. Nei casi in cui il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare su questioni che riguardano il personale docente, secondo quanto previsto dagli Artt. 28 e 41 dello Statuto il diritto di voto è regolato nel modo seguente:

- a) per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima fascia;
- b) per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo;
- c) per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e i ricercatori.

10. Le chiamate dei docenti avvengono con votazione per appello nominale in ordine crescente di anzianità di ruolo degli aventi diritto. Il Direttore vota per ultimo.

## **Art. 12 La Giunta**

1. La Giunta ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo.

2. La Giunta è organo elettivo; è composta dal Direttore e da sei docenti; partecipano alle riunioni il Vice-direttore, un rappresentante di studentesse/studenti e un rappresentante del personale TAB (eletti rispettivamente dalla rappresentanza studentesca e dal personale TAB). Possono essere invitati a partecipare alle riunioni i coordinatori dei CdS, il coordinatore del Dottorato, il Responsabile AQ, il Segretario Amministrativo, il Segretario alla Ricerca e il Segretario alla Didattica, ove assegnato al Dipartimento.



3. I componenti della Giunta sono eletti dai docenti del Dipartimento che esprimono fino a due preferenze; rimangono in carica tre anni, e comunque non oltre la scadenza naturale o la cessazione anticipata del mandato del Direttore.
4. Fermo quanto previsto al comma 2, a parità di voti risulta eletto il/la docente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. Diversamente, prevale il/la docente con maggiore anzianità nel ruolo oppure, a parità di anzianità nel ruolo, quello/la più giovane di età.
5. L'ordine del giorno delle riunioni della Giunta è inviato in formato elettronico almeno tre giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione con procedura d'urgenza.
6. Nelle riunioni della Giunta le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato (di volta in volta) dal Direttore; il segretario cura la redazione del verbale. I verbali, dopo la relativa approvazione, sono a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Dipartimento. I verbali sono redatti in forma sintetica.
7. Nel caso di cessazione anticipata dal mandato di un componente o di impedimento per un periodo superiore a quattro mesi, questi viene sostituito mediante elezione suppletiva indetta dal Direttore entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente avrà durata pari al residuo del triennio.

### **Art. 13**

#### **La Commissione di programmazione**

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce al proprio interno la Commissione di programmazione, cui è attribuita una funzione istruttoria, consistente nel predisporre, aggiornare e sottoporre al Consiglio stesso il piano annuale di reclutamento del personale docente del Dipartimento, sulla base delle risorse di punto organico disponibili per ciascuna annualità, assegnate al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione, coerentemente con il corrispondente bilancio unico di previsione annuale dell'Ateneo, e con il documento di programmazione triennale del Dipartimento.
2. La Commissione di programmazione è organo elettivo, rimane in carica tre anni e comunque decade in caso di cessazione anticipata del mandato del Direttore; è composta da otto docenti e dal Direttore del Dipartimento che la presiede. L'elettorato attivo spetta ai docenti del Consiglio di Dipartimento; ogni elettore esprime sino a tre preferenze. Possono essere eletti i docenti che abbiano un periodo di servizio residuo almeno pari alla durata del mandato della Commissione di programmazione. A parità di voti risulta eletto il docente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza, prevale il docente in possesso della maggiore anzianità nel ruolo oppure, a parità di anzianità nel ruolo, quello più giovane di età.
3. Il Direttore convoca la Commissione di programmazione almeno due volte all'anno e in sincronia con le scadenze di Ateneo.
4. In ogni caso la Commissione viene convocata qualora ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.
5. Nelle riunioni della Commissione le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato dal Direttore; il segretario cura la redazione del verbale. I verbali, dopo la relativa approvazione, sono a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento.
6. Nel caso di cessazione anticipata dal mandato di un componente o di suo impedimento per un periodo superiore a quattro mesi, questi viene sostituito mediante elezione suppletiva indetta dal Direttore entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente avrà durata pari al residuo del triennio.

#### **Art. 14**

##### **La Commissione paritetica docenti-studenti**

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 31 dello Statuto il Dipartimento costituisce la Commissione paritetica docenti-studenti composta da cinque docenti e da cinque studentesse/studenti designati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta delle rispettive componenti. I docenti nominati rimangono in carica per un triennio, e possono essere rinominati per un solo mandato successivo. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, scelto tra la componente dei docenti, e il Vice-presidente, scelto tra la componente studentesca. Il mandato di Presidente ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta. Il mandato di Vice-presidente ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta.
2. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno; sulle relative osservazioni e proposte sono tenuti a pronunciarsi gli organi del Dipartimento. L'ordine del giorno delle riunioni è inviato in formato elettronico almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione con procedura d'urgenza. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno un giorno prima della seduta, salvo casi eccezionali. Per la validità delle adunanze si applica l'art. 44 dello Statuto.

#### **Art. 15**

##### **Scuola di Economia e Studi Aziendali**

In conformità al proprio progetto istitutivo, il Dipartimento di Economia partecipa alla Scuola di Economia e Studi Aziendali. Ad essa è affidato il coordinamento dell'attività didattica e di formazione dei CdL e CdLM dei Dipartimenti partecipanti, con riferimento alla gestione degli spazi e delle aule di didattica, all'organizzazione degli orari delle attività formative e degli esami di profitto, all'organizzazione e al coordinamento delle attività di segreteria. Potranno essere attribuite alla Scuola funzioni attinenti al servizio a studentesse/studenti, al coordinamento delle linee di programmazione didattica formulate dai Consigli dei Dipartimenti partecipanti secondo quanto precisato dal Regolamento di funzionamento della Scuola e nel rispetto della normativa vigente.

### **TITOLO III NORME FINALI**

#### **Art. 16**

##### **Sicurezza sui luoghi di lavoro**

Il Dipartimento, per quanto di sua competenza, applica il Regolamento di Ateneo per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 17**

##### **Norma finale**

1. La Giunta e la Commissione di programmazione vengono elette subito dopo l'elezione del Direttore del Dipartimento ed entrano in carica allo scadere del mandato di Giunta e Commissione di programmazione elette nel triennio precedente.
2. Il presente Regolamento è approvato e può essere modificato dal Consiglio di Dipartimento con voto a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La modifica e l'aggiornamento degli Allegati non implica modifica di Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo all'adozione del decreto stesso.

**ALLEGATO 1**  
**SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA**

<b>Codice Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD)</b>	<b>Denominazione GSD ai sensi del D.M. n. 639/2024</b>	<b>Cod. SSD ai sensi del D.M. n. 639/2024</b>	<b>Denominazione SSD ai sensi del D.M. n. 639/2024</b>	<b>SSD ai sensi del D.M. n. 855/2015</b>
13/ECON-01	ECONOMIA POLITICA	ECON-01/A	Economia politica	SECS-P/01
13/ECON-02	POLITICA ECONOMICA	ECON-02/A	Politica economica	SECS-P/02
13/ECON-03	SCIENZA DELLE FINANZE	ECON-03/A	Scienza delle finanze	SECS-P/03
13/STEC-01	STORIA DELL'ECONOMICA	STEC-01/A	Storia del pensiero economico	SECS-P/04
13/ECON-04	ECONOMIA APPLICATA	ECON-04/A	Economia applicata	SECS-P/06
13/ECON-07	ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE	ECON-07/A	Economia e gestione delle imprese	SECS-P/08
13/ECON-09	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE	ECON-09/A	Finanza aziendale	SECS-P/09
13/ECON-09	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE	ECON-09/B	Economia degli intermediari finanziari	SECS-P/11
13/STEC-01	STORIA DELL'ECONOMICA	STEC-01/B	Storia economica	SECS-P/12
13/STAT-01	STATISTICA	STAT-01/A	Statistica	SECS-S/01
13/STAT-04	METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE	STAT-04/A	Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie	SECS-S/06
12/GIUR-01	DIRITTO PRIVATO	GIUR-01/A	Diritto privato	IUS/01
12/GIUR-02	DIRITTO COMMERCIALE E DELLA NAVIGAZIONE	GIUR-02/A	Diritto commerciale	IUS/04
12/GIUR-03	DIRITTO DELL'ECONOMIA E DEI MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI	GIUR-03/A	Diritto dell'economia	IUS/05
12/GIUR-04	DIRITTO DEL LAVORO	GIUR-04/A	Diritto del lavoro	IUS/07
12/GIUR-05	DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO	GIUR-05/A	Diritto costituzionale e pubblico	IUS/09
12/GIUR-06	DIRITTO AMMINISTRATIVO E PUBBLICO	GIUR-06/A	Diritto amministrativo e pubblico	IUS/09 IUS/10
09/IINF-03	TELECOMUNICAZIONI	IINF-03/A	Telecomunicazioni	ING-INF/03
09/IINF-05	SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	IINF-05/A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	ING-INF/05

Nonché tutti gli altri SSD appartenenti, ai sensi dei DD.MM. del 16.03.2007 e successive modificazioni e integrazioni, alle attività formative di base e/o caratterizzanti per le classi di laurea e/o di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento.

**ALLEGATO 2**  
**ELENCO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVE ATTIVE PRESSO**  
**IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**

**CORSI DI STUDIO:**

- Corso di laurea in Economia (L-33)
- Corso di laurea in Economia e *big data* (L-33)
- Corso di laurea magistrale in Economia dell'ambiente, lavoro e sviluppo sostenibile (LM-56)
- Corso di laurea magistrale in Scienze economiche (LM-56)
- Corso di laurea magistrale in Economia e gestione della trasformazione digitale (LM-56/LM-77 interdipartimentale con il Dipartimento di Economia Aziendale)

**CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA:**

- Corso di Dottorato di Ricerca in Economia

**MASTER:**

- Master di II livello in Impresa Cooperativa: Economia, Diritto e *Management*
- Master di II livelli in Lavoro e *Welfare* (corso *post-lauream* in convenzione con l'INPS)

**CORSI DI AGGIORNAMENTO**

- Corso di aggiornamento in Dati e nuove tecnologie nell'Amministrazione digitale
- Corso di aggiornamento in Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici